

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Pignoramento di crediti del debitore verso terzi, vincolo di indisponibilità, notificazione dell'atto di pignoramento**

*Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell'[art. 546 cod. proc. civ.](#), con la notificazione dell'atto di pignoramento. Tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito. L'esecuzione deve, perciò, proseguire procedendosi all'assegnazione della somma oggetto del credito, con la conseguenza che il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all'assegnatario.*

Massime rilevanti:

*In tema di espropriazione forzata, la sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex artt. 546 ss. cod. proc. civ. (a prescindere dalla sua idoneità o meno a definire il rapporto sostanziale che corre tra debitore esecutato e terzo "debitor debitoris") realizza il definitivo accertamento della valida costituzione del credito come oggetto del pignoramento, atteso che la dichiarazione positiva del terzo (o l'accertamento compiuto giudizialmente) completano l'oggetto dell'espropriazione presso terzi, oggetto che, a fini espropriativi, resta così definitivamente fissato, costituendo, per l'effetto, l'oggetto dell'ordinanza di assegnazione del credito (Cass. 6 novembre 2002 n. 15549).*

**Tribunale di Monza, sezione terza, sentenza del 17.12.2015 n. 3106**

*...omissis...*

Con atto di citazione ritualmente notificato, cccccc  
cccevidenziò di essere creditore della somma di € 65.000 nei confronti di cccper  
prestazioni professionali svolte a favore di quest'ultima tra il 2002 ed il 2005.

Spiegò di aver ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma non  
aveva potuto intraprendere la fase espropriativa a seguito dell'intervenuto fallimento  
della debitrice. Precisò che la procedura fallimentare era stata chiusa senza alcuna  
distribuzione in favore dei creditori e che la debitrice, una volta tornata in bonis,  
aveva iniziato a lavorare presso la rivendita di pane e prodotti alimentari sita ccc  
successivamente ceduta ad cccc

A seguito del pignoramento presso terzi, quest'ultimo aveva dichiarato di non  
intrattenere alcun rapporto lavorativo con cccccc e di non avere debiti verso  
quest'ultima. Pertanto, il Giudice dell'esecuzione aveva concesso termine per l'inizio  
della causa di accertamento dell'obbligo del terzo.

ccc si costituirono contestando l'esistenza di alcun rapporto lavorativo e precisando  
che ccsi recava spesso nel panificio per fare compagnia al figlio. Aggiunse che il  
panificio era stato chiuso per mancanza di clientela.

Assunte le prove orali, vennero precisate le conclusioni all'udienza del giorno 17  
settembre 2015 e la causa giunge in decisione a norma dell'articolo 190 c.p.c., scaduti  
i termini per il deposito delle memorie conclusionali.

La domanda proposta dall'avv. ccc va accolta.

Va rilevato che cccc, sia davanti al Giudice dell'esecuzione quando si era presentato a  
rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 cod. proc. civ., sia costituendosi nel  
presente giudizio, ha contestato l'esistenza di alcun rapporto lavorativo, sostenendo  
che cc frequentava spesso il panificio per fargli compagnia.

Si consideri che il processo di cognizione previsto in ipotesi di mancata o contestata  
dichiarazione del terzo nella procedura di espropriazione presso terzi è diretto ad  
accertare l'esistenza e l'oggetto dell'obbligazione del terzo verso il debitore esecutato  
e costituisce una fase incidentale del processo di espropriazione.

L'istruttoria ha evidenziato, contrariamente a quanto affermato, cccc all'interno del  
negozio, dietro il bancone, ove si occupava di servire i clienti, e che era da sola a  
svolgere tali incombenze.

Il testimone ccc., collaboratore dello studio dell'avvocato cccc ha riferito che per  
alcuni anni, circa 2 o 3 anni prima dell'inizio del procedimento di pignoramento presso  
terzi, aveva preso l'abitudine di passare davanti al negozio di panettiere per  
controllare la presenza di cccccc ed aveva notato che quest'ultima si trovava dietro al  
banco, che serviva i clienti e che all'interno del negozio non vi erano altre persone.

Del resto, che la presenza di ccccpresso il panificio fosse tutt'altro che casuale e che  
quest'ultima fosse l'unica persona addetta al negozio, è comprovato dal fatto che  
l'atto di pignoramento presso terzi era stato ricevuto, al momento della notificazione,  
proprio da quest'ultima, come risulta dal verbale d'udienza del 28 marzo 2014.

Nella fattispecie, dunque, deve ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del credito di  
parte debitrice nei confronti di cc riconducibile al fatto cc svolgeva in concreto attività  
lavorativa a favore del figlio presso l'esercizio commerciale di cui quest'ultimo era  
titolare.

Va, dunque, affermato il diritto dell'avv. c di ottenere da parte di cccc il pagamento delle somme pignorate mediante espropriazione sugli importi di cui quest'ultimo è debitore nei confronti di Z fino al completo soddisfacimento del proprio credito.

Si osservi, infine, che "In tema di espropriazione forzata, la sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex artt. 546 ss. cod. proc. civ. (a prescindere dalla sua idoneità o meno a definire il rapporto sostanziale che corre tra debitore esecutato e terzo "debitor debitoris") realizza il definitivo accertamento della valida costituzione del credito come oggetto del pignoramento, atteso che la dichiarazione positiva del terzo (o l'accertamento compiuto giudizialmente) completano l'oggetto dell'espropriazione presso terzi, oggetto che, a fini espropriativi, resta così definitivamente fissato, costituendo, per l'effetto, l'oggetto dell'ordinanza di assegnazione del credito" (Cass. 6 novembre 2002 n. 15549).

Infatti, il credito pignorato deve risultare esistente al momento in cui il terzo rende la sua dichiarazione ovvero, in caso di dichiarazione negativa, a quello in cui viene accertata con sentenza l'esistenza dell'obbligo del terzo in quanto il terzo è tenuto ad osservare i propri obblighi di custodia dal momento della notifica del pignoramento e fino a quello dell'assegnazione del credito, cioè fino alla definizione del processo espropriativo.

In proposito, la Suprema Corte ha affermato che: "Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell'art. 546 cod. proc. civ., con la notificazione dell'atto di pignoramento. Tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito. L'esecuzione deve, perciò, proseguire procedendosi all'assegnazione della somma oggetto del credito, con la conseguenza che il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all'assegnatario" (Cass. 29 maggio 2007 n. 12602).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta che Y è tenuto a corrispondere all'avvcccc la somma pignorata, pari ad € 30.943,57, oltre interessi legali e spese successivi al pignoramento e fino al saldo; condanna cccc, in solido, a rimborsare all'avv. cccc le spese di lite che liquida in complessivi € 4.000 per competenze, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e contributo c.p.a.; fissa alle parti termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza per la prosecuzione del processo esecutivo; con sentenza esecutiva.